



Italchamber

Camera di Commercio Italiana per la Svezia
Italienska Handelskammaren i Sverige

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVEZIA

§ 1

La denominazione della Camera è "Camera di Commercio Italiana per la Svezia", nel presente statuto definita come la "Camera".

La sede della Camera è Stoccolma.

La Camera è un'associazione senza scopo di lucro, di diritto svedese.

La Camera deve astenersi da qualsiasi attività politica o commerciale.

§ 2

La Camera ha lo scopo di favorire gli scambi commerciali tra l'Italia e la Svezia in generale ed, in particolare, le esportazioni dall'Italia verso la Svezia, il tutto tramite:

- a) la creazione di contatti tra operatori economici ed altri soggetti interessati all'Italia ed alla Svezia, nonché l'offerta di supporto ed assistenza ai citati soggetti, finalizzata al raggiungimento degli scopi indicati sopra e ricomprendente anche l'assistenza nei rapporti con le autorità e con le organizzazioni di categoria;
- b) la messa a disposizione di informazioni di natura statistica e di altro materiale concernente gli scambi tra l'Italia e la Svezia, così come la fornitura di informazioni di carattere commerciale generale, il tutto anche a mezzo di pubblicazioni occasionali o periodiche;
- c) lo svolgimento della funzione di mediatore imparziale nei casi in cui si verificano difficoltà o contrasti di natura generale o particolare;
- d) lo svolgimento della attività di raccolta e messa a disposizione di informazioni e di contatti personali finalizzata alla promozione, al mantenimento ed allo sviluppo sia dell'interesse degli esportatori italiani verso il mercato svedese, che dell'interesse degli importatori svedesi verso i prodotti italiani d'esportazione.



Italchamber

§ 3

La Camera supporta gratuitamente i propri soci fornendo ad essi informazioni, consulenza ed assistenza negli ambiti che rientrano nell'attività ordinaria della Camera stessa. Qualora i servizi richiesti dagli soci comportino spese aggiuntive per la Camera (traduzioni, telefonate extraurbane, viaggi ecc.), dette spese aggiuntive verranno rimborsate in base a specifici, preventivi accordi.

Nel caso in cui la Camera assuma incarichi per soggetti diversi dai soci, il relativo compenso verrà stabilito in base alle decisioni del consiglio direttivo.

Per la gestione delle proprie attività, la Camera si avvale di una società di servizi (*servicebolag*), costituita dalla Camera e di proprietà della Camera stessa, la cui ragione sociale è *Italienska Handelskammarens Service AB*, d'ora in avanti definita "Società di Servizi".

§ 4

- a) I soci della Camera possono essere:
 - 1) soci ordinari;
 - 2) soci sostenitori;
 - 3) soci onorari.
- b) Persone fisiche e giuridiche, interessate allo sviluppo delle relazioni commerciali tra l'Italia e la Svezia, possono divenire soci ordinari della Camera.
- e) Persone fisiche e giuridiche, particolarmente interessate a sostenere le attività della Camera, possono divenire soci sostenitori della Camera.
- d) Persone fisiche, particolarmente meritevoli per il contributo dato allo sviluppo dell'interscambio italo-svedese o delle attività della Camera, possono, su proposta del consiglio direttivo, essere nominate soci onorari della Camera dall'assemblea generale dei soci.
- e) Le richieste di associazione devono essere formulate per iscritto e sono rimesse alla decisione finale del consiglio direttivo.
- f) Con la domanda di associazione il richiedente si impegna a versare le quote associative previste e ad approvare lo statuto della Camera.
- g) Qualora un'organizzazione di categoria od altra associazione diventi socio della Camera, la qualifica di socio non si estende ai singoli membri della organizzazione o della associazione in oggetto.
- h) La cessazione del rapporto associativo può avvenire solo alla fine di un esercizio annuale e soltanto in uno dei seguenti modi:
 - 1) tramite domanda scritta, inviata al presidente del consiglio direttivo non oltre il primo dicembre ed a valere per l'anno successivo;
 - 2) qualora il socio sia stato dichiarato fallito;



Italchamber

- 3) qualora il consiglio direttivo abbia deliberato, con la maggioranza di almeno tre quinti. l'esclusione del socio.

§ 5

- a) L'assemblea generale dei soci della Camera stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo, sia per i soci italiani che per quelli svedesi; i soci che non sono domiciliati né in Svezia né in Italia sono considerati soci svedesi. L'assemblea generale delibera inoltre circa il compenso alla Società di Servizi per l'anno successivo.
- b) I soci sostenitori pagano una quota sociale annuale almeno doppia di quella ordinaria.
- c) I membri del consiglio direttivo pagano una quota da essi stessi determinata ma in ogni caso non inferiore alla quota pagata dai soci ordinari.
- d) I soci onorari non pagano quota associativa, ma possono peraltro contribuire economicamente all'attività della Camera nella misura da loro liberamente decisa.

§ 6

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

§ 7

L'assemblea generale ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, nella data e nel luogo stabiliti dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo o i revisori lo ritengano necessario, oppure quando almeno 25 soci della Camera lo richiedano per iscritto al consiglio direttivo specificandone i motivi.

La convocazione, sia per quanto concerne l'assemblea generale ordinaria che per la straordinaria, viene fatta dal presidente del consiglio direttivo o da un suo incaricato, e deve essere inviata, per l'assemblea ordinaria, al più tardi 28 giorni prima della riunione, e per l'assemblea straordinaria, al più tardi 14 giorni prima della riunione.

La convocazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere accompagnata dall'ordine del giorno. Nessuna decisione può essere presa su argomenti che non risultino indicati nell'ordine del giorno.



Italchamber

§ 8

L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria dei soci dovrà tra l'altro comprendere i seguenti argomenti:

- a) elezione del presidente dell'assemblea;
- b) constatazione dell'avvenuta convocazione dell'assemblea in osservanza a quanto stabilito dallo statuto;
- c) nomina di due scrutatori per il controllo delle deleghe pervenute e per l'approvazione, insieme al presidente, del verbale dell'assemblea;
- d) relazione del consiglio direttivo sull'attività e sulla gestione economica della Camera per l'esercizio finanziario precedente;
- e) relazione dei revisori dei conti, approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché scarico di responsabilità a favore del consiglio direttivo riguardo il periodo di cui sopra;
- f) approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso;
- g) determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo e nomina dei medesimi;
- h) nomina dei revisori e dei revisori supplenti;
- i) determinazione delle quote associative e della remunerazione della Società di Servizi per il prossimo esercizio;
- j) altre questioni che il consiglio direttivo ritenga di voler sottoporre alla decisione dell'assemblea.

§ 9

Le votazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Camera vengono espresse con voto palese. Le deliberazioni sono prese – salvo le eccezioni espressamente indicate nel § 15 – a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Su richiesta di almeno la metà dei soci presenti, le elezioni avvengono a scrutinio segreto; in tale occasione e in caso di parità, la delibera si determina a sorteggio.

Il voto delle persone giuridiche viene dato dalle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio che non è in regola con i suoi obblighi verso la Camera o/e verso la Società di Servizi.



Italchamber

Il socio assente può votare per mezzo di delega scritta conferita ad altro socio della Camera presente in assemblea. Ogni socio presente non ha comunque il diritto di votare con deleghe per più di 10 soci assenti. La delega può anche essere conferita al consiglio direttivo che, in tal caso – tramite il presidente dell’assemblea – può rappresentare un numero illimitato di soci assenti. Il diritto di voto per mezzo di delega in bianco spetta sempre al consiglio direttivo.

Le delibere dell’assemblea della Camera sono sempre valide a prescindere dal numero dei presenti o delle deleghe pervenute, a condizione che la convocazione sia stata fatta secondo quanto stabilito dallo statuto.

§ 10

Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che allo stesso tempo è il presidente della Camera, e da un minimo di otto sino ad un massimo di dodici consiglieri ordinari e da cinque consiglieri supplenti.

I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall’assemblea dei soci per un triennio, e possono essere rieletti. In caso di cessazione di membri ordinari, essi possono essere sostituiti da consiglieri supplenti fino all’elezione per il triennio successivo. Tale sostituzione diviene obbligatoria nel caso in cui il numero dei consiglieri sia inferiore a otto.

Il consiglio direttivo stabilisce il proprio regolamento e si riunisce almeno tre volte all’anno.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno e per un periodo di tre anni un presidente, due vicepresidenti ed un tesoriere. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Stoccolma può essere nominato dal consiglio direttivo presidente onorario della Camera per il periodo durante il quale esercita la sua missione in Svezia.

Il potere di firma della Camera spetta unicamente al presidente o, in sua assenza, a uno dei vicepresidenti. Per questioni di ordinaria amministrazione il presidente può delegare la firma al segretario generale della Camera.

Il comitato esecutivo della Camera è composto dal presidente e dai due vicepresidenti. In assenza di qualcuno di essi il consiglio direttivo può nominare un altro consigliere a far provvisoriamente parte del comitato esecutivo.

Per compiti particolari il consiglio direttivo può nominare comitati speciali composti non solo da membri del consiglio direttivo ma anche da altri soci.

La convocazione alle riunioni del consiglio direttivo deve essere sempre accompagnata dall’ordine del giorno e viene fatta dal segretario generale di concerto con il presidente. Essa viene inviata almeno 14 giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata 6 giorni prima della riunione. Per iniziativa del presidente può anche essere effettuata votazione per iscritto o a mezzo telegrafo.



Italchamber

La riunione straordinaria del consiglio direttivo ha luogo qualora almeno la metà dei consiglieri lo richieda. Tale richiesta, accompagnata da motivazione ed indicazione degli argomenti da trattare, deve pervenire per iscritto al presidente della Camera almeno 6 giorni prima della data indicata per la riunione.

Le delibere del consiglio direttivo sono valide nel caso in cui almeno cinque membri siano presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto deliberante del presidente; se, in tal caso, il presidente non esprime il suo voto, la proposta avanzata è considerata decaduta. La votazione per mezzo di delega non è ammessa.

Nelle riunioni del consiglio direttivo devono essere trattati solo gli argomenti compresi nell'ordine del giorno. Argomenti di particolare importanza, non elencati nell'ordine del giorno, possono essere trattati solamente se i consiglieri presenti alla riunione sono unanimemente d'accordo.

§ 11

Alle riunioni degli organi della Camera debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Stoccolma ed il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa. Possono altresì essere invitati il capo dell'ufficio consolare ed il direttore dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE) di Stoccolma.

§ 12

Il presidente – sentito il consiglio direttivo – assume il segretario generale (*verkställande direktör*) della Camera e concorda con lui le condizioni d'assunzione. Per essere definitiva, l'assunzione deve riportare il gradimento delle competenti autorità italiane a Roma.

Il segretario generale dirige l'attività della Camera operando da una sede giudicata idonea dal presidente e dal consiglio direttivo. Il segretario generale può inoltre sottoscrivere tutti i documenti relativi a pratiche di ordinaria amministrazione, nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo e del presidente.

Il segretario generale partecipa a tutte le riunioni della Camera e del consiglio direttivo, ad eccezione delle riunioni dei revisori, funge da segretario e stende il verbale.

Ulteriore personale d'ufficio viene assunto dal presidente, di concerto con il segretario generale.



Italchamber

§ 13

La contabilità della Camera viene eseguita sotto la sorveglianza del tesoriere che esercita il controllo dei libri contabili e dei relativi documenti, rispondendo della loro correttezza.

§ 14

Per il controllo dell'amministrazione esercitata dal consiglio direttivo e per la verifica della contabilità della Camera, l'assemblea elegge ogni anno un revisore autorizzato e due revisori supplenti. Essi possono essere soci della Camera ma non membri del consiglio direttivo. Dopo la fine di ogni esercizio i revisori debbono compilare una relazione scritta, nella quale devono essere indicate con precisione le osservazioni alle quali la revisione ha dato luogo e sulla base della quale i revisori debbono raccomandare, oppure sconsigliare, lo scarico di responsabilità a favore del consiglio direttivo.

§ 15

Le proposte di modifiche al presente statuto o relative allo scioglimento della Camera sono valide solamente se previamente discusse dal consiglio direttivo e da esso sottoposte all'assemblea generale ordinaria o straordinaria la quale delibera in merito con una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei votanti.

§ 16

In caso di scioglimento della Camera il patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti viene consegnato al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Stoccolma che, sentito il parere dell'ultimo presidente e del segretario generale della Camera, decide a quali fini il patrimonio stesso deve essere destinato.

-o0§0o-

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria della Camera il 31 maggio 2006 e sostituisce lo statuto del 27 aprile 1978. Esso è stato redatto nell'osservanza della legge n. 518 del 10 luglio 1970, della Repubblica Italiana concernente le Camere di Commercio Italiane all'Estero riconosciute della Repubblica Italiana.